



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nrg [redacted] - [redacted] (difeso dall'avv. [redacted] -
[redacted] Spa (difesa dagli avv. [redacted])

All'udienza in data 12/03/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati, compaiono per parte attrice l'avv. [redacted] per delega orale [redacted] per parte convenuta l'avv. [redacted] sost. proc. [redacted].

I difensori precisano le conclusioni richiamando, rispettivamente, quelle della citazione e del foglio a parte depositato in via telematica il 05/03/2019; discutono oralmente la causa.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

determinazione del Teg gli interessi moratori vanno considerati sulla base delle condizioni in concreto verificatesi per la loro applicazione.

Ai fini del calcolo del Teg bisogna infatti tener conto della diversa natura degli interessi, poiché quelli corrispettivi rappresentano un debito certo, con un sicuro impatto sul costo del credito, mentre quelli moratori sono dovuti solo se si verifici un ritardo nel pagamento, con un impatto non determinabile ex ante, in quanto dipendente dall'entità e dalla durata dell'inadempimento.

Non è invece condivisibile la tesi secondo cui ciò comporterebbe la necessità di esaminare lo "scenario peggiore per il finanziato" (così individuato: "inadempimento di tutte le rate ma pagamento di tutte le more maturate"; Trib. Udine 26/09/2014), che attribuisce rilievo a una situazione meramente potenziale, anche se priva di riscontro nel reale svolgimento del rapporto tra le parti.

Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto della domanda attorea principale, perché il tasso degli interessi moratori non può essere considerato di per sé, al di fuori delle operazioni di determinazione del Teg; l'attore non ha allegato il concreto pagamento di interessi moratori, indicando nella relazione di parte un tasso non applicato dalla banca, calcolato ipotizzando "un ritardo di 29 giorni nel pagamento" (p. 18).

Passando alle domande relative all'Isc, va rilevato che l'indicatore in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 04/03/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'Isc nell'ambito del titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza (9° Aggiornamento del 25/07/2003 alla circolare n. 229 del 21/04/1999), emanando poi ulteriori disposizioni al riguardo in data 29/07/2009 e 09/02/2011.

Ciò premesso, occorre ora verificare, con riferimento al caso in esame, i rapporti tra questa disciplina e l'art. 117 Tub, secondo cui sono nulle le clausole

"che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

In proposito, è da ritenere che l'art. 117 Tub non operi nella specie, poiché l'IsC "rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali" (disp. Banca d'Italia 29/07/2009), che non rientra nelle nozioni proprie di "tassi, prezzi e condizioni", "ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi" (Trib. Roma 19/04/2017).

La nullità e il meccanismo d'integrazione previsti dalla norma riguardano infatti singole clausole contrattuali e presuppongono l'analiticità e la specificità degli elementi di confronto, in contrasto con il carattere sintetico (per definizione) e generale dell'indicatore in esame.

Ne discende che l'erronea indicazione dell'IsC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 Tub, ma può rilevare solo sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, qualora venga dedotto un danno causalmente connesso alla violazione dell'obbligo informativo gravante sulla banca (App. Torino 2241/2017, Trib. Milano 10832/2017 e Trib. Roma 19/04/2017).

Questa soluzione risulta inoltre coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. Sez. Un. 26724/2007).

In applicazione di questi principi, le domande attoree devono essere rigettate, senza che rilevi l'esatta determinazione dell'IsC, essendo relative alla nullità di clausole ex art. 117 Tub, senza che sia stata formulata una domanda di risarcimento del danno.

A ciò si aggiunga che nella specie non può trovare applicazione l'art. 125 bis Tub, trattandosi di un finanziamento di importo superiore a € 75.000,00 e garantito da ipoteca su beni immobili, per il quale valgono l'eccezione di cui all'art. 122 c. 1 lett. a) ed f).

Ciò rende anche non pertinente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15/03/2012, C-453/10, Perenicova, pronunciata in materia di tutela dei consumatori, secondo cui, in ogni caso, l'accertamento del

carattere abusivo di clausole non ha "diretta incidenza sulla valutazione, sotto il profilo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della validità del contratto di credito stipulato".

Vanno infine affrontate le questioni relative al piano di ammortamento alla francese, caratterizzato dal pagamento da parte del mutuatario, per tutta la durata del contratto, di una rata costante, che si compone di una quota di capitale e di una quota di interessi, calcolata sulla base della somma consegnata, del tasso di interesse pattuito e del numero dei pagamenti da eseguire.

Come più volte affermato da questo Tribunale, la scelta di questo metodo rientra nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti e non comporta di per sé una violazione dell'art. 1283 Cc, non implicando necessariamente un fenomeno di anatocismo.

Ne discende il rigetto anche di questa domanda attorea, poiché nella specie la capitalizzazione degli interessi è prospettata solo con riferimento alla scelta del metodo di ammortamento, senza specifiche indicazioni in ordine alle concrete modalità di determinazione della rata.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 4.835,00 per compenso (con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
rigetta le domande proposte da [REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED]
Spa;
condanna [REDACTED] a rimborsare all'[REDACTED] Spa le spese di lite,
liquidate in € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella
misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 12/03/2019.